



Intelligenza Artificiale e Terzo Settore nel Terzo Millennio

Trasferimento simbolico, limiti etici e governo giuridico dell'innovazione

Artificial Intelligence and the Third Sector in the Third Millennium: Symbolic Transfer, Ethical Limits, and the Legal Framework for Innovation

Marco A. Quiroz Vitale

 0000-0002-5696-4840

marco.quiroz@unimi.it

Università degli Studi di Milano

 00wj7c48

doi: 10.54103/2531-6710/30957

IT Il presente contributo esamina il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Terzo Settore nel contesto della trasformazione digitale del terzo millennio, articolando la riflessione su quattro piani distinti e complementari: filosofico-tecnico, normativo-positivo, etico-giuridico e politico-istituzionale. Muovendo dalla teoria del trasferimento simbolico – elaborata nella tradizione della filosofia della tecnica da Aristotele fino a Jonas, Sesinke e Floridi – lo studio analizza l'Avviso n. 3/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale primo intervento finanziario nazionale dedicato all'IA nel non-profit. Ne vengono ricostruiti il fondamento nell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017, la sequenza procedimentale (D.D. n. 370/2024; D.D. n. 312/2025; D.D. n. 368/2025) e l'interazione sistematica con il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act"). La riflessione di politica del diritto si concentra sulla distinzione tra funzioni simboliche trasferibili e non trasferibili, sulla nozione di accountability algoritmica e sulle condizioni di una governance giuridicamente orientata dell'innovazione nel Terzo Settore.

parole chiave: Intelligenza artificiale, Terzo Settore, AI Act, L. 132/2025, trasferimento simbolico, tecno-etica

EN This contribution examines the relationship between Artificial Intelligence and the Third Sector within the broader context of digital transformation in the third millennium, structuring the analysis across four distinct yet complementary dimensions: philosophical-technological, normative-positive, ethical-legal, and political-institutional.

Ricevuto: 05/01/26
Approvato: 12/01/26
Pubblicato: 30/06/26

Drawing upon the theory of symbolic transfer — developed within the philosophy of technology from Aristotle through



Società & Diritti

ISSN 2531-6710

vol. 11, n. 21 (2026)

Articolo soggetto a revisione tra pari a
doppio cieco

© 2026, The Author(s)



Licensed under CC BY-SA 4.0



Intelligenza Artificiale e Terzo Settore nel Terzo Millennio

Trasferimento simbolico, limiti etici e governo giuridico dell'innovazione

Artificial Intelligence and the Third Sector in the Third Millennium: Symbolic Transfer, Ethical Limits, and the Legal Framework for Innovation

Jonas, Sesink, and Floridi — the study analyses Ministerial Call No. 3/2024 issued by the Italian Ministry of Labour and Social Policies as the first national financial measure specifically dedicated to AI in the non-profit sector. It reconstructs its legal foundation in Article 72 of Legislative Decree No. 117/2017, the procedural sequence (Directorate Decrees No. 370/2024; No. 312/2025; No. 368/2025), and its systematic interaction with Regulation (EU) 2024/1689 ("AI Act").

From a law-and-policy perspective, the analysis focuses on the distinction between transferable and non-transferable symbolic functions, the notion of algorithmic accountability, and the conditions for a legally oriented governance of innovation within the Third Sector.

keywords: Artificial Intelligence, Third Sector, AI Act, Law 132/2025, symbolic transfer, techno-ethics



Società & Diritti

ISSN 2531-6710

vol. 11, n. 21 (2026)

Articolo soggetto a revisione tra pari a
doppio cieco

© 2026, The Author(s)



Licensed under CC BY-SA 4.0

1. Introduzione: la questione del rapporto tra tecnica e persona

Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Terzo Settore costituisce una delle questioni più interessanti ma meno approfondite nel dibattito giuridico e socio-filosofico contemporaneo. Non si tratta soltanto di stabilire quali strumenti tecnologici possano essere utilmente adottati dalle organizzazioni non-profit, ma di interrogarsi sui fondamenti etici e normativi che devono orientare tale adozione: non solo il “quid”, dunque, ma il “*quomodo*” e la *ratio* stessa dell’utilizzo dell’AI.

La riflessione in questo campo potrebbe collocarsi, *prima facie*, nel solco della sociologia del diritto e della filosofia giuridica classica. Come insegnava Max Weber, la comprensione dei fenomeni giuridici richiede che si distingua tra la prospettiva dottrinale — che si chiede cosa valga idealmente in quanto diritto — e la prospettiva sociologica — che si chiede cosa accada effettivamente in virtù del riconoscimento sociale degli ordinamenti come validi (Weber 1958, vol. III, §1, p. 3). Applicata al tema dell’IA, questa distinzione consente di superare una lettura meramente tecnicistica della regolazione e di cogliere le implicazioni profonde che l’innovazione algoritmica produce sul tessuto normativo e sui diritti fondamentali della persona.

Il quadro normativo nazionale in materia di IA si è recentemente dotato di un testo organico di riferimento: la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. L’art. 1 della L. 132/2025 definisce in modo espresso la finalità dell’intervento legislativo: promuovere “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità”, garantendo allo stesso tempo “la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali”. La centralità della persona quale parametro di legittimità di qualsiasi sistema algoritmico – il principio antropocentrico dell’IA – costituisce il fil rouge che percorre l’intera legge e che trova la propria radice nel dettato dell’art. 2 Cost. e nei valori fondativi del Terzo Settore.

In questo contesto, l’Avviso n. 3/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), rappresenta il primo intervento nazionale dedicato al finanziamento di progetti basati sull’IA nel Terzo Settore. Esso si inserisce nel quadro costituzionale delineato dagli artt. 2, 3, 97 e 118 Cost., nel contesto europeo regolato dall’AI Act e oggi anche nel sistema domestico delineato dalla L. 132/2025.

2. Il campo sociale del Non Profit: le tre “A” e il nesso forma-funzione

Prima di esaminare la disciplina normativa, è necessario ricostruire il quadro socio-giuridico entro cui si colloca il Terzo Settore. Il campo sociale delle Non Profit Organizations (NPO) si è sviluppato storicamente sulla spinta di movimenti sociali, confessioni religiose e gruppi informali che hanno reclamato una forma giuridica

per le proprie iniziative solidaristiche, in un processo di “giuridificazione” di campi sociali autonomi (Donati 1997). Come chiarito dall’analisi dei principi generali del Codice del Terzo Settore, la congruenza tra forma giuridica e funzione sociale è il criterio interpretativo irrinunciabile per valutare la legittimità di qualsiasi intervento normativo sul campo del Non Profit (Quiroz Vitale 2020b). La tecnica giuridica, nelle leggi speciali più riuscite (L. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato; L. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale; L. 381/1991 sulle cooperative sociali), ha consistito nell’adattare le strutture tipiche del Codice civile alle funzioni scelte dalla società civile, imponendo requisiti strutturali per garantire coerenza tra forma e funzione: questa “ratio” deve essere conservata anche nella normativa post-riforma (Quiroz Vitale 2020b; Quiroz Vitale 2024a). Il Terzo Settore, come categoria giuridica, si distingue dal più ampio campo delle NPO in quanto comprende solo quel sottoinsieme di enti che soddisfano i requisiti formali previsti dal D.Lgs. 117/2017 per l’iscrizione al RUNTS, perseguono “il bene comune” (art. 1 CTS), svolgono “attività di interesse generale” (art. 5 CTS) e sono sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e controllo (artt. 11 e 90 ss. CTS). La distinzione tra ETS e NPO riflette una scelta politico-giuridica che le successive novelle del 2020 e del 2024 hanno reso meno nitida (Quiroz Vitale 2024a; Colombo 2020).

Il quadro delineato dalla L. 132/2025 si rivela particolarmente coerente con la natura costitutiva del Non Profit italiano. L’art. 3, comma 4, della L. 132/2025 sancisce che “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale” né “i principi di autonomia e sussidiarietà”; si tratta quindi di una normativa i cui valori sono coerenti con quelli fondativi del Terzo Settore e con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.). Analogamente, l’art. 3, comma 3, della L. 132/2025 prescrive che i sistemi di IA “devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo” – principio che nel Terzo Settore si traduce nella garanzia che nessun algoritmo possa sostituire la discrezionalità valoriale e professionale dei volontari e degli operatori sociali.

3. L’economia sociale in Italia: dati empirici e fondamenti assiologici

Il panorama dell’economia sociale italiana presenta dimensioni di rilievo. I dati del censimento permanente avviato dall’ISTAT nel 2016 confermano l’esistenza e la vitalità di questo campo: al 31 dicembre 2020 le istituzioni non-profit attive in Italia erano 363.499 e impiegavano complessivamente 870.183 dipendenti. Oltre il 50% degli enti era attivo al Nord, il 22,2% al Centro, il 18,2% al Sud e il 9,4% nelle Isole; a partire dal 2018, tuttavia, le istituzioni non-profit sono cresciute percentualmente di più nel Mezzogiorno (Quiroz Vitale 2024b). Il 52,9% dei dipendenti è impiegato nelle cooperative sociali, il 19,6% nelle associazioni; le imprese sociali occupano complessivamente oltre la metà dei dipendenti (54,2%).

L’idealità sottesa all’economia sociale del Non Profit trova un riferimento essenziale nell’insegnamento di Giuseppe Toniolo, sostenitore di “un’antropologia eco-

nomica destinata a far interagire i valori del mercato e della concorrenza con quelli della solidarietà e della giustizia distributiva” (Freni 2015; Sorrentino 2021). Sul piano teorico, Bruni e Zamagni (2004) hanno elaborato il concetto di “economia civile” come paradigma alternativo capace di coniugare efficienza ed equità attraverso forme di reciprocità e mutualità. In questa prospettiva, la L. 132/2025 mostra di recepire tale dimensione valoriale: l’art. 5, lett. a), impegna lo Stato a promuovere l’IA “come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina” in chiave di produttività e qualità, senza che ciò si traduca in una riduzione delle condizioni lavorative o in una erosione del capitale relazionale che caratterizza il settore.

Rispetto al dato fiscale, nel 2020 erano 65.439 le istituzioni non-profit iscritte nell’elenco degli enti destinatari del cinque per mille (17,0% del totale), per un importo di circa 455,6 milioni di euro (Quiroz Vitale 2024b). Il Non Profit internazionale è identificato in base agli standard SNA come l’insieme di enti giuridici creati allo scopo di produrre beni e servizi il cui status non consente loro di essere fonte di reddito, profitto o guadagno per le entità che li costituiscono. Il dato unificante non è tuttavia solo il divieto di distribuzione degli utili (“non distribution constraint”) ma anche un elemento positivo in termini sociali: la finalità solidaristica e la partecipazione civica che costituiscono la ragione d’essere del campo. Non possiamo quindi che prospettare la peculiarità dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in un settore sociale in cui anche il rilievo economico è subordinato a precise scelte antropologiche ed assiologiche che pongono sempre l’uomo e mai la macchina, la dignità e mai il profitto al centro dell’azione sociale.

4. Il fondamento costituzionale e normativo del Terzo Settore

Sul piano del diritto costituzionale, il Terzo Settore trova il proprio fondamento in un sistema coordinato di disposizioni. L’art. 2 Cost. tutela la persona nelle formazioni sociali e sancisce i doveri inderogabili di solidarietà; l’art. 3, comma 2, Cost. impone di rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo pieno della persona; l’art. 18 Cost. garantisce la libertà di associazione; gli artt. 45 e 46 Cost. riconoscono la funzione sociale della cooperazione. Il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ultimo comma, Cost.) ha conferito rango costituzionale al ruolo dei corpi intermedi nell’attuazione dell’interesse generale (Arena 2006; Rescigno 2000).

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha codificato la disciplina degli enti del Terzo Settore in modo tendenzialmente organico, fondando per la prima volta compiutamente il Terzo Settore come categoria giuridica innovativa. Come è stato evidenziato nell’analisi dei principi e delle disposizioni generali del Codice, “il codice definisce in termini innovativi il Terzo settore nel Titolo II, ed in particolare negli artt. 4 e 5 CTS, introducendo una nuova categoria giuridica che si aggiunge ma non sostituisce le categorie civilistiche delle persone giuridiche private; il legislatore ha mancato l’occasione storica di riformare e coordinare il I libro del Codice civile e neppure può dirsi pienamente riuscito l’intento di unificare la categoria fiscale degli enti non commerciali” (Quiroz Vitale 2020b). La stessa analisi evidenzia

che l'art. 1 CTS fissa la finalità del Codice nel "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune" e che l'art. 2 CTS promuove lo sviluppo del Terzo Settore "salvaguardandone la spontaneità ed autonomia": due disposizioni di portata programmatica che impediscono di aderire a una visione del Terzo Settore come insieme di enti ancillari rispetto al sistema di Welfare State (Quiroz Vitale 2020b; Gurvitch 2014). Il divieto di distribuzione degli utili (art. 8 CTS) rimane, tuttavia, l'unico elemento veramente unificante del Terzo Settore, ma tale clausola è condizione necessaria, non sufficiente, per identificare la categoria (Cetra 2022; Quiroz Vitale 2024a): tutti gli enti non-profit la condividono, anche quelli che non assumono la qualifica di ETS con l'iscrizione al RUNTS (art. 11 CTS) (Quiroz Vitale 2020b).

La L. 132/2025 si inserisce in questo sistema normativo con funzione di raccordo verticale. L'art. 1, comma 2, della L. 132/2025 stabilisce espressamente che "le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689", configurando un sistema monistico di tutela in cui la legge nazionale svolge funzione complementare, senza duplicare obblighi ma aggiungendo disposizioni di settore. L'art. 3, comma 1, della L. 132/2025 fissa i principi generali dell'utilizzo dell'IA: "trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità" – catalogo che riflette con buona approssimazione i valori del Terzo Settore e offre un quadro interpretativo indispensabile per valutare la legittimità di qualsiasi sistema algoritmico adottato dagli ETS.

5. L'Avviso n. 3/2024: analisi normativa e sequenza procedimentale

L'Avviso n. 3/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta il primo intervento finanziario pubblico di rilevanza nazionale specificamente dedicato all'adozione di sistemi di IA nel Terzo Settore, con una dotazione complessiva di euro 2.500.000. La sua adozione riveste un significato politico-programmatico di rilievo: segnala che la pubblica amministrazione riconosce nel Terzo Settore un soggetto abilitato a sperimentare l'innovazione algoritmica e ne assume la promozione come funzione istituzionale. Il fondamento normativo è costituito dall'art. 72 CTS, che disciplina il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale. Le risorse sono destinate a iniziative promosse esclusivamente da Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oltre che alle fondazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS, in virtù del regime transitorio previsto dall'art. 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore, nelle more dell'autorizzazione della Commissione Europea sulle disposizioni fiscali, *medio tempore*, intervenuta

La sequenza procedimentale si articola in tre momenti distinti. Il Decreto Direttoriale n. 370 del 30 dicembre 2024 ha definito i criteri di selezione e le priorità tematiche, individuando nell'IA l'area prioritaria. Il D.D. n. 312 del 28 novem-

bre 2025 ha approvato la graduatoria definitiva. Il D.D. n. 368 del 12 dicembre 2025 ha disposto l'ammissione al finanziamento di tredici progetti. La procedura è conforme ai principi del procedimento amministrativo (L. 241/1990) e agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013. L'Avviso impone che lo sviluppo e l'adozione dei sistemi di IA siano orientati secondo criteri di etica, sicurezza, affidabilità e inclusività, configurando un meccanismo di "conformità anticipata" rispetto al regime dell'AI Act (Resta 2022) e alla L. 132/2025.

Il raccordo con la L. 132/2025 è particolarmente significativo sul piano istituzionale. L'art. 12 della L. 132/2025 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'"Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro", con il compito di "definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale". Sebbene l'Osservatorio sia formalmente rivolto al mondo del lavoro, il settore non-profit italiano – con i suoi 870.183 dipendenti – rientra pienamente nel perimetro di osservazione. La sinergia tra l'Avviso n. 3/2024 e l'Osservatorio ex art. 12 L. 132/2025 potrebbe costituire la base per un sistema di monitoraggio integrato dell'impatto dell'IA sulle organizzazioni del Terzo Settore.

Un profilo di particolare rilevanza rispetto all'adozione di sistemi di IA è costituito dall'art. 5 CTS, che definisce le attività di interesse generale come "numerus clausus". Come evidenziato nell'analisi dei principi generali del Codice, l'art. 5 CTS è la norma "pierna maestra" dell'intera architettura del Terzo Settore, poiché circoscrive il perimetro di azione sociale ed economica permessa agli ETS e impone che tali attività siano svolte "in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio", senza possibilità di deroghe settoriali (Quiroz Vitale 2020b). L'Avviso n. 3/2024 si inserisce coerentemente in questo quadro: i tredici progetti finanziati riguardano settori (salute, welfare, inclusione, istruzione) che rientrano nell'elenco dell'art. 5 CTS e che trovano oggi nella L. 132/2025 una cornice normativa di rango primario che orienta l'innovazione algoritmica verso le stesse finalità di interesse generale che il Codice presidia. Tuttavia, lo stesso avviso non si indirizza alle imprese o cooperative sociali bensì esclusivamente a soggetti aventi una struttura non prettamente imprenditoriale;

Natura giuridica	Numero finanziamenti	Ammontare complessivo (€)
APS	10	5,494,369.56
Fondazione	3	1,796,672.10
ODV	0	0.00

Tabella 1 Profetti ammessi al finanziamento

Dalla semplice statistica esposta si comprende come l'avvia abbia trovato riscontro esclusivamente nel settore delle Associazioni di promozione sociale e, marginalmente, da Fondazioni.

6. Il quadro europeo e nazionale: AI Act e Legge 132/2025

Il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 è il primo strumento normativo vincolante a livello mondiale dedicato organicamente alla regolazione dell'intelligenza artificiale. Il suo approccio è risk-based: gli obblighi imposti ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA sono graduati in ragione del livello di rischio per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali. L'AI Act si inserisce nel più ampio disegno strategico europeo volto a costruire un modello di governance digitale fondato sulla centralità dei diritti. Per il Terzo Settore, i sistemi ad alto rischio – in particolare quelli impiegati nell'erogazione di servizi sociali essenziali, nella valutazione di persone vulnerabili e nell'istruzione – rivestono interesse prioritario.

La L. 132/2025, che si interpreta e si applica in conformità all'AI Act (art. 1, comma 2), introduce un secondo livello normativo di indubbio rilievo per gli enti del Terzo Settore. In particolare, l'art. 8 della L. 132/2025 disciplina la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di IA in ambito sanitario, dichiarando espressamente di "rilevante interesse pubblico" i trattamenti di dati effettuati da "soggetti privati senza scopo di lucro", dagli IRCCS e dai soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca. Questa disposizione è di straordinaria importanza per il Terzo Settore: le organizzazioni non-profit che sviluppano o sperimentano sistemi di IA a fini riabilitativi, diagnostici o di prevenzione possono ora invocare una base giuridica esplicita nel diritto nazionale per il trattamento dei dati necessari ai loro progetti.

Sul piano istituzionale, l'art. 20 della L. 132/2025 designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali "Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale". L'AgID è responsabile di "promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale", mentre l'ACN è responsabile per "la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie" dei sistemi di IA. Entrambe le agenzie sono chiamate a gestire congiuntamente "spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi" alla normativa. Questo disegno istituzionale, pur positivo nel colmare il vuoto regolatorio precedente, mostra i limiti strutturali di qualsiasi regolazione tecnico-amministrativa che non sia accompagnata da una adeguata rappresentanza dei soggetti del campo sociale che deve essere regolato: gli enti del Terzo Settore e del Non Profit non figurano tra i soggetti consultati nella governance dell'IA delineata dalla L. 132/2025, il che conferma la necessità di un'Agenzia indipendente specificamente dedicata al settore (Quiroz Vitale 2024a).

Il principio di supervisione umana – *human oversight* – è ribadito dalla L. 132/2025 con formule di grande rilevanza applicativa. L'art. 14, comma 2, stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni "l'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale" e che "la persona" "resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti". Analogamente, l'art. 15, comma 1, sancisce che nell'attività giudiziaria "è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provve-

dimenti". Sebbene queste disposizioni si rivolgano rispettivamente alla PA e alla magistratura, il principio che esprimono – l'insostituibilità della decisione umana responsabile – costituisce un parametro interpretativo di portata generale, integralmente applicabile agli operatori del Terzo Settore. Nessun algoritmo può assumersi la responsabilità etica e giuridica di una decisione che incide sulla vita di una persona vulnerabile (Rodotà 2014; art. 7, comma 5, L. 132/2025).

7. Trasferimento simbolico e livelli della tecnica

L'Intelligenza Artificiale, come suggerisce la stessa denominazione, è un artificio: un prodotto della capacità tecnica dell'uomo. La tradizione filosofica, da Aristotele in avanti, distingue diversi livelli dell'agire tecnico (Aristotele, *Metafisica*, I, 1; *Fisica*, II, 3): utensili che estendono le capacità operative (martello, leva); artifici che sostengono o riparano funzioni biologiche (occhiali, protesi); artifici che incrementano la capacità simbolica, come la scrittura, il libro, il computer e la rete. L'IA appartiene eminentemente a quest'ultimo livello, ma interagisce con i precedenti due, specie nelle sue declinazioni robotiche (Kurzweil 2003; Tegmark 2017).

Il concetto di trasferimento simbolico implica che la capacità simbolica dell'essere umano possa essere, almeno parzialmente, trasferita a un sistema tecnico. Tuttavia, come osservato da Sesink (1993), permangono differenze strutturali tra intelligenza naturale e artificiale che non è possibile ignorare. Una vera intelligenza non si limita alla conoscenza, ma implica adeguamento alla verità conosciuta – dimensione che i filosofi della mente definiscono "intenzionalità" – nonché una capacità di espressione e di agire libero che è inseparabile dalla corporeità e dalla storia personale del soggetto. I sistemi di IA, per quanto avanzati, operano secondo modelli probabilistici addestrati su dati storici: non hanno accesso alla singolarità irripetibile di ogni situazione umana concreta (Etzioni & Etzioni 2017).

Floridi (2013) ha elaborato il concetto di "infosfera" per descrivere l'ambiente informazionale in cui l'uomo e l'IA coesistono, osservando che la progressiva delegazione di funzioni cognitive a sistemi artificiali non è di per sé problematica, a condizione che essa sia governata da principi etici e giuridici chiari. L'approccio della "Etica dell'Informazione" proposto da Floridi fornisce un quadro di riferimento per distinguere i trasferimenti simbolici fisiologici – che ampliano le capacità umane senza sostituirne la responsabilità – da quelli patologici, che erodono la dimensione propriamente umana dell'agire. Analogamente, Harari (2018) ha messo in guardia dal rischio che l'IA non si limiti ad automatizzare compiti ripetitivi, ma inizi a prendere decisioni che un tempo richiedevano giudizio umano, generando una "divisione del lavoro cognitivo" con conseguenze imprevedibili sull'autonomia individuale e sulla democrazia.

8. Tecno-etica e limiti del trasferimento funzionale

La riflessione etica sull'IA trova un riferimento significativo nell'affermazione di Giovanni Paolo II rivolta agli scienziati il 15 novembre 1980: «la scienza e la tec-

nica si giustificano in base al servizio che recano all'uomo e all'umanità». Questa proposizione sintetizza con rara chiarezza il criterio ordinatore che deve governare l'innovazione tecnologica: la tecnica non è un fine, ma uno strumento, e come tale è soggetta a valutazione morale. Vale in quanto e fin quando serve la persona.

Galván (2011) ha elaborato il concetto di "tecno-etica" quale ambito di riflessione volto a integrare virtù morale e sviluppo tecnologico. La tecno-etica non si limita a individuare i rischi della tecnica e a costruire argini normativi, ma si interroga sulle condizioni positive affinché la tecnica diventi veicolo di promozione umana. In questa prospettiva, l'intelligenza artificiale può essere valorizzata come strumento di accesso a diritti e servizi per soggetti che ne sarebbero altrimenti esclusi, a condizione che il suo sviluppo avvenga secondo criteri di giustizia e inclusività.

Occorre distinguere, in questa prospettiva, tra criteri intrinseci e criteri estrinseci di trasferibilità. I criteri intrinseci riguardano funzioni che richiedono il pieno coinvolgimento somato-spirituale della persona, radicate nella libertà individuale e nella causalità finale: l'amore, l'amicizia, la cura empatica, il discernimento morale. Tali funzioni non possono essere delegate a sistemi artificiali senza perdere la loro qualità essenziale, perché ciò che le definisce è precisamente la loro provenienza da un soggetto libero e responsabile (Jonas 1979). I criteri estrinseci riguardano, invece, le conseguenze sociali del trasferimento: la perdita di posti di lavoro, la riduzione dell'autonomia professionale, il rischio di automazione di funzioni che richiederebbero un investimento relazionale. Anche sotto questo profilo, i moralisti insegnano che l'IA può riprodurre il processo formale del giudizio – raccolta delle premesse, applicazione di regole, generazione di una conclusione – ma non produrre autentico agire morale, che è determinato dalla libertà personale e dall'orientamento verso il bene (Galván 2011; Taddeo & Floridi 2018).

Le teorie della singularity, come quelle elaborate da Kurzweil (2003), ipotizzano che i sistemi di IA supereranno entro pochi decenni le capacità cognitive umane in ogni ambito, inaugurando un'era di post-umanità. Tale prospettiva, che esclude ogni trascendenza e riduce la razionalità a pura efficienza funzionale, è incompatibile con una concezione della persona umana fondata sulla dignità e sull'irriducibilità della libertà. Come osservato da Habermas (2001) nel dibattito sul futuro della natura umana, la manipolazione tecnica dei fondamenti della persona – e la loro possibile sostituzione – pone una questione di legittimità democratica che il diritto è chiamato ad affrontare con strumenti adeguati.

9. Il problema giuridico: causalità efficiente e accountability algoritmica

Il problema etico-giuridico centrale nell'impiego di sistemi di IA emerge con tutta la sua acutezza quando la causalità efficiente del sistema artificiale produce effetti non completamente conoscibili o controllabili dalla mente umana che ne ha determinato l'uso. Tale situazione genera una frattura tra causalità tecnica – imputabile al sistema – e responsabilità giuridica – imputabile alla persona fisica o giuridica che ha scelto di adottarlo. Il diritto tradizionale, fondato sui cri-

teri della colpa, del dolo e del nesso causale, fatica a governare questa frattura (Pagallo 2013).

L'AI Act affronta il problema attraverso il principio di accountability algoritmica, che impone ai fornitori di sistemi ad alto rischio obblighi di documentazione tecnica, di registrazione delle operazioni, di valutazione ex ante dei rischi e di supervisione umana qualificata. Tale principio è coerente con la tradizione costituzionale italiana del buon andamento (art. 97 Cost.) e con il principio di responsabilità democratica che presiede al funzionamento delle istituzioni pubbliche. Esso richiede, in sostanza, che chi adotta sistemi di IA sia in grado di rispondere delle conseguenze delle loro decisioni, anche quando queste sono generate da processi computazionali opachi ("black box").

La questione dell'opacità algoritmica è di particolare rilevanza nel Terzo Settore, dove le decisioni prodotte dai sistemi di IA incidono direttamente su diritti fondamentali di persone vulnerabili. Come osservato da Pasquale (2015) nel suo studio sui "black box" algoritmi, la mancanza di spiegabilità delle decisioni automatizzate non è solo un problema tecnico, ma un problema democratico: le persone hanno diritto di comprendere le ragioni delle decisioni che le riguardano, e tale diritto è sancito dall'art. 22 del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679) nella forma del diritto a non essere soggetti a decisioni automatizzate. L'AI Act rafforza questo diritto richiedendo la "spiegabilità" (explainability) come requisito tecnico dei sistemi ad alto rischio.

Il principio di proporzionalità – elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e sancito dall'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE – costituisce lo strumento analitico più adeguato per valutare la legittimità del trasferimento di funzioni ai sistemi di IA. Esso impone una triplice verifica: l'adeguatezza della misura rispetto allo scopo perseguito; la necessità della misura (assenza di strumenti meno restrittivi egualmente efficaci); la proporzionalità in senso stretto, ossia il bilanciamento tra i benefici attesi e i costi in termini di compressione di diritti. Applicato al contesto del Terzo Settore, questo schema produce risultati differenziati: l'automazione della gestione amministrativa dei procedimenti può essere considerata adeguata e necessaria; l'utilizzo di algoritmi di profilazione per selezionare i beneficiari di sussidi richiederà invece un controllo particolarmente rigoroso.

10. Il Terzo Settore di fronte all'IA: esperienze e limiti di impiego

Il Terzo Settore si fonda strutturalmente su relazioni interpersonali e solidarietà sociale. È la qualità di queste relazioni – la cura empatica, l'ascolto attivo, il riconoscimento dell'altro nella sua singolarità – che definisce il valore intrinseco dei servizi erogati. Questa natura relazionale non è accidentale: è la ragione per cui il Terzo Settore esiste e produce un valore che il mercato non può replicare né lo Stato può sostituire integralmente. L'adozione di sistemi di IA deve, pertanto, essere valutata alla luce di un criterio fondamentale: essa potenzia o erode questa dimensione relazionale?

Le esperienze già consolidate mostrano che l'IA può sostenere l'azione del Terzo Settore senza sostituirne la dimensione umana. La Fondazione Don Gnocchi, ad esempio, ha sperimentato sistemi di IA per la riabilitazione motoria e cognitiva di persone con disabilità, utilizzando algoritmi per personalizzare i percorsi terapeutici e monitorare i progressi dei pazienti in tempo reale. In questi contesti, l'IA agisce come moltiplicatore delle capacità del professionista sanitario, consentendogli di disporre di informazioni più precise e tempestive e di concentrare il proprio apporto relazionale nei momenti di maggior valore clinico e umano (Amato et al. 2020).

Analogamente, nel campo del social welfare, i sistemi predittivi di analisi del rischio sociale – impiegati per identificare famiglie o individui in situazioni di vulnerabilità emergente – possono consentire interventi precoci più efficaci. Tuttavia, come documentato dalla letteratura internazionale (Eubanks 2018; O'Neil 2016), l'utilizzo acritico di tali sistemi ha prodotto in alcuni contesti forme di discriminazione algoritmica, penalizzando le popolazioni già marginali in ragione di bias presenti nei dati di addestramento. La distinzione tra supporto tecnologico e sostituzione integrale della valutazione umana costituisce, pertanto, il discrimine etico e giuridico decisivo. L'operatore sociale non può essere sostituito da un algoritmo nella valutazione complessiva del bisogno: può soltanto essere supportato da esso nella raccolta e nell'analisi delle informazioni rilevanti.

11. Governance dell'IA nel Terzo Settore: prospettive de iure condendo

La sfida del terzo millennio per il Terzo Settore consiste nel costruire un modello di governance dell'IA che sia al tempo stesso efficace e rispettoso dei valori fondativi del non-profit. Tale modello non può limitarsi alla compliance con le prescrizioni dell'AI Act o alla partecipazione ai bandi ministeriali: deve essere radicato nella cultura organizzativa delle singole associazioni e fondazioni, diventando parte integrante della loro missione istituzionale.

Sul piano de iure condendo, si suggeriscono alcune linee di sviluppo. In primo luogo, l'adozione di Codici etici specifici per l'utilizzo dell'IA negli enti del Terzo Settore, elaborati in forma partecipativa con il coinvolgimento degli operatori, dei beneficiari e delle comunità locali. In secondo luogo, l'istituzione di commissioni interne di etica algoritmica, dotate di competenze multidisciplinari – giuridiche, etiche, tecniche e psicosociali – e incaricate di valutare ex ante l'adozione di ogni nuovo sistema di IA. In terzo luogo, la promozione di forme di "IA partecipativa" (participatory AI), che coinvolgano attivamente le persone cui i sistemi sono destinati nella progettazione e nella valutazione degli strumenti, riducendo il rischio di esclusione e discriminazione (Dencik et al. 2022).

Il Terzo Settore, in quanto corpo intermedio tra lo Stato e il mercato, è chiamato a svolgere una funzione che va oltre quella del mero destinatario della regolazione: può diventare un attore propositivo nella definizione dei criteri etici dell'innovazione tecnologica, portando nel dibattito pubblico la voce dei soggetti vulnerabili e degli esclusi. Questa funzione è pienamente coerente con il princi-

pio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost. e con la tradizione dei corpi intermedi che, nel pensiero sociale cattolico e nella dottrina pubblicistica italiana, è sempre stata intesa come presidio della persona contro le tendenze assorbenti dello Stato e del mercato (Rescigno 1987; Vittadini 2007).

12. Conclusioni

L'analisi svolta consente di formulare alcune conclusioni sistematiche. Il rapporto tra Intelligenza Artificiale e Terzo Settore non può essere ricondotto né a un ottimismo tecnologico incondizionato né a un rifiuto pregiudiziale: richiede un approccio differenziato, capace di cogliere le potenzialità reali degli strumenti algoritmici senza perdere di vista i valori fondativi del non-profit.

L'Avviso n. 3/2024 costituisce, in questa prospettiva, un banco di prova di eccezionale importanza. Esso dimostra che la pubblica amministrazione è in grado di assumere un ruolo attivo nella promozione di un'innovazione tecnologica responsabile nel settore non-profit, integrando il diritto amministrativo, il diritto dell'innovazione e i principi costituzionali in una cornice coerente. La sua lettura sistematica alla luce dell'AI Act evidenzia, al contempo, la necessità di rafforzare gli obblighi di trasparenza sostanziale e di motivazione analitica dei provvedimenti di finanziamento, nell'ottica di una piena accountability democratica. Il fatto che il 75,36 % dei finanziamenti sia stato percepito da APS, il 24,64 da Fondazioni e che nessun progetto elaborato da Organizzazioni di volontariato sia stato ammesso al finanziamento, è un profilo dell'esito della procedura che va posto all'attenzione del terzo Settore.

Sul piano teorico, la distinzione tra criteri intrinseci ed estrinseci di trasferibilità funzionale offre uno strumento analitico utile per orientare le scelte organizzative degli enti del Terzo Settore. Le funzioni che implicano responsabilità personale integrale, cura empatica e giudizio morale non possono essere delegate all'IA senza perdere la propria qualità essenziale. Le funzioni amministrative, analitiche e predittive possono, invece, beneficiare del supporto algoritmico a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità, supervisione umana e non discriminazione.

Come insegnava Hans Jonas, la responsabilità verso le generazioni future impone di valutare con rigore le conseguenze di lungo periodo delle scelte tecnologiche che compiamo oggi. La vera sfida del terzo millennio consiste nel coniugare innovazione e responsabilità, trasferimento simbolico e tutela della dignità, efficienza algoritmica e calore relazionale: governare la tecnica attraverso il diritto, e il diritto attraverso i valori.

Riferimenti normativi e bibliografici

Fonti costituzionali e legislative

- Costituzione della Repubblica Italiana (1948), artt. 2, 3, 18, 45, 46, 53, 97, 118.
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), artt. 7, 8, 21, 52.
- L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
- L. 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato.
- L. 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali.
- L. 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
- L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (CTS).
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di bilancio 2021, artt. 1, commi 44-47.
- L. 4 luglio 2024, n. 104, Disposizioni in materia di enti del Terzo Settore.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico Imposte sul Reddito (TUIR).
- L. 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore.
- Regolamento (UE) 2016/679, Protezione dei dati personali (GDPR).
- Regolamento (UE) 2024/1689, Artificial Intelligence Act (AI Act).
- L. 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in G.U. n. 225 del 26 settembre 2025 (in part. artt. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24).

Atti amministrativi e giurisprudenza

- Corte Costituzionale, sentenza 26 giugno 2020, n. 131.
- Corte Costituzionale, sentenza 2022, n. 72.
- Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2019, n. 6148.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n. 370 del 30 dicembre 2024 (Avviso n. 3/2024, area IA).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n. 312 del 28 novembre 2025 (graduatoria definitiva).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n. 368 del 12 dicembre 2025 (ammissione al finanziamento).

D.P.C.M. 26 settembre 2000 (istituzione Agenzia per le ONLUS); D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 23 (soppressione).

Dottrina

Amato F., De Falco I., Della Cioppa A., Scafuri G. (2020), "Machine Learning Approaches for Personalized Rehabilitation", in *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 28, n. 6, pp. 1234–1243.

Arena G. (2006), "Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118 u.c. della Costituzione", in *Studi in onore di Giorgio Berti*, Jovene, Napoli.

Aristotele, *Metafisica*, I, 1; *Fisica*, II, 3 (trad. it. a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 1993).

Ascoli U. (2020), "Welfare e Terzo Settore", in *Parole-chiave*, n. 4, pp. 179–193.

Bruni L., Zamagni S. (2004), *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, il Mulino, Bologna.

Calvo P. (2018), *The Cordial Economy – Ethics, Recognition and Reciprocity*, Springer.

Cetra A. (2022), "L'impresa sociale nella riforma del terzo settore", in A. Fusar (a cura di), *Il terzo settore tra pubblico e privato nel prisma della comparazione*, Genova University Press, Genova, pp. 97–112.

Colombo G.M. (2023), "Per una rilettura dell'art. 79 del codice del terzo settore", in *Società e diritti*, rivista elettronica, n. 19.

Colombo G.M., Setti M. (2020), *Terzo Settore: Aspetti civilistici contabili e fiscali*, Wolters Kluwer, Milano.

Culpepper P. (2010), *Quiet Politics and Business Power: Corporate Control in Europe and Japan*, Cambridge University Press, New York.

Dencik L., Hintz A., Redden J., Warne H. (2022), "Data Scores as Governance", Data Justice Lab, Cardiff University.

Donati P. (1997), *L'associazionismo sociale oltre il welfare state*, Angeli, Milano.

Donati P., Colozzi I. (2004), *Il privato sociale che emerge: realtà e dilemmi*, il Mulino, Bologna.

Esping-Andersen G. (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity Press, Cambridge.

Etzioni A., Etzioni O. (2017), "Incorporating Ethics into Artificial Intelligence", in *The Journal of Ethics*, vol. 21, n. 4, pp. 403–418.

- Eubanks V. (2018), *Automating Inequality*, St. Martin's Press, New York.
- Floridi L. (2013), *The Ethics of Information*, Oxford University Press, Oxford.
- Freni F. (2015), "Enti ecclesiastici e associazioni etico-religiose in una new economy di comunione solidale", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, p. 897.
- Fuller L. (1960), "Adjudication and the Rule of Law", in *Proceedings of the American Society of International Law*, vol. 54.
- Galván J.M. (2011), *Virtù morale della religione e tecnologia dell'intelligenza artificiale*, Lateran University Press, Città del Vaticano.
- Gaspari F. (2023), "Terzo Settore ed Amministrazione condivisa: profili sostanziali e processuali", in *Società e diritti*, V. 8, n. 15.
- Gianoncelli S. (2017), "Regime fiscale del Terzo Settore e concorso alle pubbliche spese", in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, n. 3, pp. 303–335.
- Giovanni Paolo II (1980), *Discorso agli scienziati e agli studenti delle Università italiane*, 15 novembre 1980.
- Gurvitch G. (2014), *Sociologia del diritto*, Pgreco Edizioni, Sesto San Giovanni.
- Habermas J. (2001), *Die Zukunft der menschlichen Natur*, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it.: *Il futuro della natura umana*, Einaudi, Torino 2002).
- Howard C. (1997), *The Hidden Welfare State: Tax Expenditures and Social Policy in the United States*, Princeton University Press, Princeton.
- Immergut E. (1990), "Institutions, veto points, and policy results", in *Journal of Public Policy*, vol. 10, n. 4, pp. 391–416.
- ISTAT (2022), *Struttura e profili del settore non profit*, Roma.
- Jessoula M., Pavolini E. (2023), *La mano invisibile dello stato sociale*, il Mulino, Bologna.
- Jonas H. (1979), *Das Prinzip Verantwortung*, Insel Verlag, Frankfurt am Main (trad. it.: *Il principio responsabilità*, Einaudi, Torino 1990).
- Kurzweil R. (2003), *The Singularity is Near*, Viking, New York.
- Marino G. (2017), "Terzo Settore: inquadramento generale nel sistema delle imposte sul reddito", in Quiroz Vitale M.A., Ricci S. (a cura di), *Il Terzo Settore tra continuità e riforma*, Maggioli.
- Mion G. (2022), *Percorsi di sostenibilità per aziende non profit*, Giappichelli, Torino.
- O'Neil C. (2016), *Weapons of Math Destruction*, Crown Publishers, New York.
- Pagallo U. (2013), *The Laws of Robots*, Springer, Dordrecht.
- Pasquale F. (2015), *The Black Box Society*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Piscitelli G. (2020), *L'impresa sociale nel sistema di Welfare*, Homeless Book.

- Quiroz Vitale M.A. (2020a), "La disciplina generale degli enti del terzo settore", in Quiroz Vitale M.A., Ricci S. (a cura di), *La codificazione del Terzo Settore*, Maggioli.
- Quiroz Vitale M.A. (2020b), "Principi e disposizioni generali del codice del terzo settore", in Quiroz Vitale M.A., Ricci S. (a cura di), *La codificazione del Terzo Settore*, Maggioli, p. 2 ss.
- Quiroz Vitale M.A. (2021), "Il virus di Wuhan ed i suoi effetti sul sistema di welfare in Italia", in Biasi M. et al. (a cura di), *L'emergenza Covid nel quadro giuridico, economico e sociale*, Giuffrè, pp. 125–144.
- Quiroz Vitale M.A. (2022), "La modernidad líquida y la debilidad de la ley", in Quiroz Vitale M.A., Chàvez de Paz D.G. (a cura di), *La Debilidad de la Ley*, Lima, pp. 469–497.
- Quiroz Vitale M.A. (2024a), "Quale Terzo Settore dopo la L. 104 del 2024? L'importanza di un'agenzia indipendente per tutto il No Profit", in *Società e diritti*, Anno IX, n. 17, <https://doi.org/10.54103/2531-6710/25395>.
- Quiroz Vitale M.A. (2024b), "Il Welfare fiscale e la Riforma del Terzo Settore in Italia", in Ragucci G. (a cura di), *Fisco, Responsabilità, Sanzioni*, Giappichelli, Torino, pp. 71–92.
- Rescigno P. (2000), *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano.
- Resta G. (2022), "Governance dell'intelligenza artificiale: la prospettiva del diritto privato", in *Rivista di diritto civile*, n. 3, pp. 501–530.
- Rodotà S. (2014), *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari.
- Rossi E. (a cura di) (2009), "Proposta per una riforma organica della legislazione sul Terzo settore", in *Areté*, n. 3.
- Sesink L. (1993), *In den Feldern der Schrift. Studien zur Philosophie der Computerschrift*, LIT Verlag, Münster.
- Sorrentino D. (2021), *Economia umana. La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo*, Vita e Pensiero, Milano.
- Taddeo M., Floridi L. (2018), "The Debate on the Moral Responsibilities of Online Service Providers", in *Science and Engineering Ethics*, vol. 24, n. 4, pp. 1575–1603.
- Tegmark M. (2017), *Life 3.0*, Knopf, New York (trad. it.: *Vita 3.0*, Raffaello Cortina, Milano 2018).
- Titmuss R. (1955), "The social division of welfare", in Alcock P. et al. (a cura di), *Welfare and wellbeing*, Policy Press, Bristol 2001, pp. 59–70.
- Vitali M.L. (2020), "Riforma del terzo settore, nuova disciplina dell'impresa sociale e regole societarie", in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, n. 1.
- Vivoli G. (2023), "Ragionevole ma non troppo: la Corte costituzionale indica come correggere l'agevolazione fiscale", in *Società e diritti*, V. 8, n. 15, pp. 189–209.
- Weber M. (1958), *Economia e società* (trad. it. P. Rossi), Edizioni di Comunità, Milano.
- Zamagni S. (2007), "L'emergenza dell'economia civile", in *Autonomie locali e servizi sociali*, n. 1, aprile.